

Parere in merito alla nomina di un altro componente della Giunta municipale da parte dell'Assessore anziano f.f.

Il Consiglio di Stato con il parere n. 501 del 14.06.2001, nonché l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, con il parere prot. n. 3203/29.2008.11 del 19.02.2008, hanno ritenuto che al vicesindaco debba riconoscersi pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca e/o la nomina degli assessori, considerata l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente locale, per cui in ogni momento vi deve essere un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i poteri oggettivamente necessari nell'interesse pubblico. Tali approfondimenti e principi non risultano essere stati formalmente estesi, in via analogica, alla figura dell'assessore anziano che sostituisce il vicesindaco. Pertanto, in assenza di esplicita previsione normativa ed alla luce della superiore considerazione, non si ritiene potere esitare positivamente la richiesta in merito alla facoltà di nomina di altro componente della Giunta da parte dell'Assessore anziano f.f., stante, altresì, che questa struttura non può svolgere la funzione interpretativa in quanto esula dalle competenze di questo Dipartimento.